

BGer 5A_58/2023 vom 23. Februar 2023

Bundesgericht, 2023-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_58_2023

FR: TF 5A_58/2023 du 23 février 2023

IT: TF 5A_58/2023 del 23 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1

Con sentenza 16 gennaio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese di fr. 230.--, il reclamo interposto da A._____ avverso una decisione 14 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Lugano in una causa di rigetto definitivo dell'opposizione (dal valore litigioso di fr. 48'676.40) promossa nei suoi confronti dalla B._____.

E. 2

Mediante ricorso 23 gennaio 2023 A._____ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " che tutto ciò venga respinto ".

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente si limita infatti a spiegare di non avere avuto la liquidità necessaria per versare l'anticipo spese di fr. 230.-- siccome è attualmente disoccupato, ma nemmeno pretende che la sentenza cantonale di irricevibilità qui impugnata sarebbe contraria al diritto.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Date le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diventa pertanto priva di oggetto.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 febbraio 2023

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.